

1

PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

n ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1996. I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1996 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Il citato adeguamento non rileva, altresì, qualora per effetto del medesimo risulti superato il limite dei 20 milioni di lire previsto dall'art. 3, comma 171, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, pertanto, continua a trovare applicazione per il 1997, il regime di cui ai commi da 172 a 184 dell'art. 3, della citata legge n. 662 del 1996.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo WWW.Finanze.Interbusiness.IT (quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness).

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.

In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e

valori simili si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

n GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49 e 50 del Tuir.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella **sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** le voci: "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo").

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

ATTENZIONE

Non vanno allegare le attestazioni rilasciate dai sostituiti d'imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

n LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La disciplina del reddito di lavoro autonomo ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281;
- il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

1. Limiti alla deducibilità di talune spese in sede di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni

A seguito delle modifiche apportate all'art. 50, comma 4, del Tuir dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L. n. 425 del 1996, a decorrere dal 1996, non sono deducibili le spese di custodia relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Con la medesima disposizione è stata introdotta la presunzione di utilizzo promiscuo anche dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.

Pertanto, la deduzione delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e delle spese di impiego, custodia e manutenzione di ciclomotori e motocicli, di autovetture e autoveicoli di cilindrata non superiore a quelle sopra indicate, è ammessa nella misura del 50 per cento.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 21, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a decorrere dal 1996, tra gli autoveicoli per i quali non è consentita la deducibilità dei costi e delle spese, sono ricompresi anche gli autocaravan con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc. se con motore diesel, anche qualora tali veicoli siano stati acquistati anteriormente al 1° gennaio 1996.

Nell'art. 50, comma 4, del Tuir è stato, infatti, sostituito il riferimento all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non più in vigore, con quello all'art. 54, lettere a), c) e m) del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il comma 21, lettere b) e c), del citato art. 3, modificando il comma 6 dell'articolo 50 del Tuir e inserendo il comma 6-bis nel medesimo articolo, ha previsto l'indeducibilità dei compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti dell'artista o professionista. La disposizione riguarda i compensi corrisposti ai predetti familiari in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali e non si applica, invece, ai compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Resta ferma la deducibilità dei contributi previ-

denziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Il comma 22 della medesima disposizione stabilisce inoltre, relativamente ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le ritenute d'acconto operate sui predetti compensi sono scomputate direttamente dal soggetto erogante.

2. Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dai familiari dell'artista o professionista.

Ai sensi del citato articolo 3, comma 21, lettera c), della legge n. 662 del 1996, i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti dell'esercente arte o professione, non ammessi in deduzione in sede di determinazione del reddito dell'artista o professionista, non sono imponibili in capo ai percipienti che, pertanto, non devono dichiararli.

3. Contributo previdenziale del 10 per cento.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con l'art. 2, comma 26 e seguenti, ha esteso l'obbligo della tutela previdenziale anche ai professionisti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è stata istituita un'apposita gestione separata presso l'Inps alla quale i predetti soggetti sono tenuti ad iscriversi. Il contributo a tale gestione è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito dell'attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le modalità di applicazione e di versamento di detto contributo sono state definite dal decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, per i collaboratori e per gli incaricati alla vendita a domicilio e dall'articolo 1, commi da 212 a 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i lavoratori autonomi.

Per gli esercenti arti e professioni il versamento deve essere effettuato:

entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo calcolato sui redditi netti di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo dovuto sui redditi come sopra definiti; entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

I versamenti in acconto effettuati per il 1996 costituiscono oneri deducibili o detraibili da indicare nel Quadro P del Mod. 740 base.

Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il contributo è posto per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso; la restante parte, risultante da idonea documentazione, rimane a carico dell'iscritto alla gestione separata e costituisce un onere deducibile o detraibile da indicare nel quadro P del Mod. 740 base.

4. Limiti alla deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da altri redditi di lavoro autonomo

Con la modifica apportata al comma 8 dell'art. 50 del Tuir dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L. n. 425 del 1996, la riduzione del 5 per cento, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, non è riconosciuta per la parte dei compensi

che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e pertanto è consentita fino ad un importo massimo di 5 milioni di lire.

La lettera b-bis) del comma 1 del medesimo art. 8 della L. n. 425 del 1996, modificando il secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 50 del Tuir, ha ridotto dal 25 al 20 per cento l'abbattimento forfetario delle spese di produzione dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. La riduzione del 20 per cento non si applica per la parte dei proventi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e, pertanto, è consentita fino ad un importo massimo di 20 milioni di lire.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

n SEZIONE I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Nel **rigo E1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo E2** indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
- Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi

2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare (compresi i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e gli autoveicoli di cui all'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del Tuir) vanno computate nella misura del 50 per cento.

Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo E3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del mod. 740 base.

Nel **rigo E4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con

esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo E5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **Ravvedimento operoso ai fini penali** (Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.

- **Ravvedimento operoso ai fini amministrativi** (Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al Concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti".

Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

- **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il contribuente, utilizzando il rigo E5, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei rigi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 Gennaio 1996, tenendo conto delle modifiche previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto

dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo E5.

Nel **rigo E6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **rigi E3, E4 ed E5**.

Nel **rigo E7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente a un solo veicolo.

ATTENZIONE

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, nonché le quote di ammortamento relative agli autocaravan, di cui alla lettera m) del medesimo decreto legislativo, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel **rigo E8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di

cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente a un solo veicolo:

- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo E2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo E9**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché dei motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc., delle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a), c) e m) del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel **rigo E10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1996 per l'immobile utiliz-

zato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo E11**, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo E12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le

trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo E13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo E14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo E15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo E16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel, limitatamente ad un solo veicolo.

Le spese sostenute per l'utilizzo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici vanno incluse, invece, nel **rigo E20** "altre spese documentate".

Nel **rigo E17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno.

Nel **rigo E20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese di custodia e di manutenzione delle autoveicoli o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2500 cc., se con motore diesel, nonché dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo, nonché i carburanti e lubrificanti per i motocicli e ciclomotori;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'eserci-

zio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo E21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo E7** a **rigo E20**.

Nel **rigo E22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo E6** e quello di **rigo E21**.

Nel **rigo E23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, nonché l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi, non deducibili, erogati al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

n SEZIONE II

ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo E24**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo E25**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista.

Nel **rigo E26**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da at-

to di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo E27**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **Quadro L**.

Nel **rigo E28**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo E29**, indicare:

- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo E30**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo E25** a **rigo E29**.

Nel **rigo E31**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 5 per cento dei compensi di **rigo E25**. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni;
- 20 per cento dei proventi di **rigo E27**. La deduzione non spetta per la parte dei proventi che eccede 100 milioni;
- 15 per cento dei compensi di **rigo E28**.

Nel **rigo E32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo E30** e quello di **rigo E31**.

Sommare l'importo di **rigo E32** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo N1** del **Quadro N**.

Nel **rigo E33**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **Quadro N**.

3

ISTRUZIONI COMUNI

AI QUADRI 740/F - 740/G E 740/S

I quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un

Quadro F e /o un **Quadro G** per ciascuno di essi.

Oltre al quadro F o G il contribuente è tenuto a presentare il quadro S se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro G per ciascuna attività esercitata e tanti quadri S quanti sono i quadri G compilati. I quadri G vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.

Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri S quanti sono i quadri F compilati. I quadri F vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.

Nel quadro F collegato al quadro S nel quale è riportato il codice dell'attività prevante va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri F collegati ai quadri S nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1995, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

A decorrere dal 1996, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995 all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti non superiori a cinque, anziché, come nella previgente normativa, non superiori a dieci.

2. Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contributi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, legge n. 549 del 1995)

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.

La modifica in questione riguarda i contratti della specie stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della detta legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

3 Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinquies del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

n GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il quadro F si compone:

- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor»;

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995);
- conferimenti agevolati.

Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto da cui risultano l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del Tuir. Tale prospetto è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del mod. 740/F va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F1** (o **F2**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Con riferimento al **rigo F3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera **b)** del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel mod. 740/S. In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo S3** del predetto prospetto,

ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo S4** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo F3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo F4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. **b)**, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere **e)** ed **f)** del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni dei quadri 740/F e 740/G).

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 740/S.

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo S5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo S6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F4** unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi.

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo F5** (o, in caso di perdita, nel **rigo F26**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F25** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero. Pertanto nei **righe F7** e **F27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo F6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento. I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. **c)**, del Tuir devono indicare:

- nel **rigo F6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F6** il reddito agrario;
 - nel **rigo F21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro A1);
 - nel **rigo F7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F27**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F6** il reddito agrario;
 - nel **rigo F7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:

- nel **rigo F7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
 - nel **rigo F27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
 - nel **rigo F6** il 25 per cento dei predetti ricavi.
- Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo F6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo F8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** (art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a

norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi** (art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** (art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel **rigo F9** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza);

Nel **rigo F10** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo F11** vanno indicate le imposte deducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir

(vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo F12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

Nel **rigo F13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir, o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo F14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Nel **rigo F15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (Vedere in **Appendice** la voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").

Nel **rigo F16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo F20** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo F21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla ridefinizione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati, (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del Tuir o per altre finalità di cui all'art. 73 del Tuir, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.

Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte").

Nel rigo **F28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **Appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa"). Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nel riquadro annotazioni posto in fondo al modello base al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime.

Nel rigo **F29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel rigo **F30** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni. In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n.

566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir: - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel rigo **F31** i soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare la differenza tra il reddito agevolato di cui al rigo **S22**, colonna 5, del «Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito» collocato nel Mod. 740/S, (Vedere in Appendice la voce «detassazione del reddito di impresa reinvestito») e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo di imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, di cui al Mod. 740/F/96 rigo **F41**.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nel medesimo rigo **F31**, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel 1996, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo dell'agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 740/S.

Nel rigo **F32** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo **N2** ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo **N16** del modello 740 base.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili

prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

Nel rigo **F34** va indicata la differenza tra il totale delle variazioni in aumento (rigo **F22**) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo **F33**).

Nel rigo **F35** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi **F1** o **F2**) e quello indicato al rigo **F34**.

Nel rigo **F36** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c* *quater* del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367, (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce «Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale»).

L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo **F35**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel rigo **F37** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo **F35** e le erogazioni liberali di rigo **F36**.

Nel caso in cui nel rigo **F37** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo **F38** deve essere indicata la perdita di rigo **F37**, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel rigo **F39** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel rigo **F40** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Se in tale rigo è indicata una perdita, occorre indicare zero nel rigo **F42** senza compilare il rigo **F41**.

Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro 740/H) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere riportata al campo **O5** del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Se l'importo di rigo **F40** è positivo, nel rigo **F41** va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercitati attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo **F40**.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **F40** si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo **F40**) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo F42** va indicata la differenza tra rigo F40 e rigo F41.

L'importo di rigo F42 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del Quadro N.

Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo F43** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del Quadro N (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi").

Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo F44** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.

Tra detti crediti sono compresi:

- il credito per le imposte pagate all'estero;
- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della L. n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti all'imprenditore.

Nel **rigo F45** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del Tuir.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F35**, che va riportato nel **rigo F46**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, ri-

spetto a quello determinato ai fini Irpef, aumentandolo ovvero diminuendolo.

Tra le variazioni in aumento dell'importo di rigo F46 vanno indicate, nel rigo F48, anche le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2, del Tuir).

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel rigo F54, anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del Tuir).

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel **rigo F51**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili").

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini Ilor o solo ai fini Irpef, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir.

A tal fine, i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della L. n. 549 del 1995.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini Irpef, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibili ai fini Irpef e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo F49** se positiva o nel **rigo F55** se negativa.

Nel **rigo F53** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini Ilor deve risultare dal prospetto "esenzioni territoriali" contenuto nel mod. 740/S.

Nel **rigo F56** va indicato il reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali risultante dalla differenza tra la somma degli importi dei **rigi F46 e F49** e l'importo di **rigo F55**.

Nel **rigo F57** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-*quater*) del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo F56**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F59** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, esclusi dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F60** va indicato il reddito d'impresa del titolare. L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel **rigo O1** del quadro O.

Nei **rigi F61 e F62** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei rigi da F63 a F71, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **rigi F63 e F64** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo F65** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo F68** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo F69** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo F70** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo F71** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

• PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

In particolare nel rigo:

- **F72** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni

e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- **F73** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui originano ricavi).
- **F74** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
- **F75** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
- **F76** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
- **F77** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
- **F78** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

- **F79** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di auto-transporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di auto-transporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di auto-transporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F86 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per «usi industriali» ed energia elettrica per «usi civili» e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

- **F80** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di in-

dennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo F86** «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **F81** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
- **F82** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico

terrestre di comunicazione di cui all'articolo 67, comma 10-bis, del Tuir.

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

- **F83** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
- **F84** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
- **F85** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

- **F86** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
 - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
 - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
 - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
 - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancor-

ché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo F79.

Nel **rigo F87, colonna 1** va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del Tuir.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di indetraibilità determinato nella misura

del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel **rigo F87, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo F87, colonna 3**, per i settori individuati nel DPCM da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel rigo **F88**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzati si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato, riportando nelle colonne 2, 3 e 4, i dati riepilogativi.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto dei crediti, contenuto nell'appendice, consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo 01**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti (rigo 05, col. 1 e col. 2, del prospetto dei crediti allegato al Mod. 740/95).

Nel **rigo 02**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo 03**, va indicata la differenza degli importi dei rigi 01 e 02. Se l'importo di rigo 02 è superiore a quello di rigo 01 va indicato zero.

Nel **rigo 04**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo 04 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 06 della medesima colonna.

Nel **rigo 05** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo 05, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cen-

to dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 06 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo 05.

Nel **rigo 06**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per ricordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

5

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

n GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1995 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1996 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1995 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1996 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1996 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro G** si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigo G1**, colonna 1, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del Tuir. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel **rigo G1, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo G1, colonna 3**, per i settori individuati nel D.P.C.M. da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **rigi da G2 a G9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del **rigo G2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, e dai loro familiari di cui dall'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del **rigo G22**, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo G3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso articolo 53, in quanto gli stessi vanno indicati al rigo G9.

Nel **rigo G4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**

(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi indicati ai rigi precedenti per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel **rigo G5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel modello 740/S.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la

quota costante evidenziata nel **modello 740/S rigo S4** relativa a quelle, da indicare nel **rigo S3** del predetto modello, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo G5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1996 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Contributi o liberalità") contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F, 740/G e 740/S).

La scelta per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1996, da evidenziare nel **modello 740/S rigo S5**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo S6** del predetto modello la quota costante.

Nel rigo G6, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo G8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo G9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di

obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1995, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1995 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;

- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che trattasi di indennità relativa a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata prevista la tassazione separata);

- le sopravvenienze attive derivanti dalla ridefinizione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da G2 a G9.

Nei **rigi da G11 a G23** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei rigi da G11 a G21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo G22.

Nel **rigo G11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo G12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo G13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo G14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo G21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo G15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo G21 "spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Al i fini della compilazione del predetto rigo G15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato

per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;

- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel rigo G16 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel rigo G17 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed all'avviamento.

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'articolo 67, comma 10-bis, del Tuir.

Nel rigo G18 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel rigo G19 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel rigo G20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

Nel rigo G21 vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il ri-

scaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo G14.

Ai fini della compilazione dei rigi da G17 a G20 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore consultare in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

Nel **rigo G22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei rigi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art.87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo G20;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili

per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato: l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;

la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;

la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
 I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secon-

do le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione");

- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel **rigo G23** la differenza tra l'importo di **rigo S 22**, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito", contenuto nel modello 740/S, e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al **rigo G34** del modello 740/G, relativo al 1995.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso **rigo G23** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. (Vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.

Nel **rigo G24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da G11 a G23.

Nel **rigo G25** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G24.

Nel **rigo G26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" contenuto nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo G27** va indicata la differenza tra gli importi dei rigi G25 e G26.

Nel **rigo G28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo G29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei rigi G27 e G28.

Se in tale rigo è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo G31 senza compilare il rigo G30. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo G31 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

Se nel rigo G29 è indicato un reddito, nel rigo G30 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo G29. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo G29, si procede alla compensazione, (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo G29), con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo G30).

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel rigo G31 va indicata la differenza tra l'importo di rigo G29 e quello di rigo G30. L'importo di rigo G31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

Nel rigo G32 va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N.

Nello stesso rigo G32 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, cui si applica il regime dell'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel rigo G33 va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

Nel rigo G34 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore. (vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione").

Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 no-

vembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel rigo G35 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G25.

Nel rigo G36 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35 tra i quali:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.

Nel rigo G37 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'Ilor;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, al reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.

Nel rigo G38 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiario di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel rigo G39 va indicato l'ammontare del reddito di rigo G35, aumentato dell'importo di rigo G36 e diminuito degli importi dei righe G37 e G38. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel rigo G40 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel rigo G41 va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G39 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G40.

Nel rigo G42 vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, che sono escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel rigo G43 va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righe G41 e G42.

L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo O1 del quadro O.

Nei righe G44 e G45 deve essere indicato rispettivamente l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

6

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO S

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri 740/F e 740/G:

- "Dati relativi all'attività";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Esenzioni territoriali";
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
- "Reddito d'impresa reinvestito (art.3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995)";
- "Sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995)".

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo S1 va indicato:

- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabili presso gli uffici finanziari.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti;

Il rigo S1 deve essere compilato solo se i dati richiesti sono variati rispetto agli analoghi dati indicati nei quadri 740/G o 740/F della precedente dichiarazione. Se per il periodo d'imposta 1995 non è stato presentato il quadro 740/G o 740/F tale rigo va integralmente compilato. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel rigo S2 va indicato, barrando l'apposita casella:

- nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effet-

tuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.

- nel **campo 5**, vanno indicati: per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi e magnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei rigi G5 e G6 del quadro G e dei rigi F3, F4 e F23 del quadro F.

n PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella colonna 1 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo il codice individuato nella **tabella d)**.

Il contribuente che ha più attività agevolate de-

ve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella colonna 2 va indicato lo stato della esenzione utilizzando il codice individuato nella **tabella c)** (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella colonna 4 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 indicherà l'anno 1997.

Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale deve essere inviata, con plico separato, a

Stato della esenzione

Tabella c)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella d)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	<i>Zone depresse Centro Nord e Polesine</i> (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	<i>Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno</i> (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	<i>Altri territori</i> (art. 1, 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito dalla L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
	<i>Utili reinvestiti in settori agevolati:</i>
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75)

mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione).

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1996.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Il **rigo S15** deve essere compilato indicando:

- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 com-

presi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa, peraltro, che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'agevolazione ai sensi del comma 85.

I **righe da S16 a S20** vanno compilati indicando:

- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.

Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righe è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.

Nel **rigo S21** deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Nel **rigo S22**, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo S15 e la media degli importi indicati nei righe da S16 a S20.

Con riferimento all'importo di colonna 5 si precisa che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione va assunto al netto del reddito agevolabile nel periodo di imposta precedente.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo S23** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo S24** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo S25** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo S23 e rigo S24 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo S24 è superiore all'importo di rigo S23, nel rigo S25 va indicato 0.

7

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

n GENERALITÀ

Il quadro H deve essere utilizzato, per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1996:

- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale o, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi sono anche redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **mod. 740/M**. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lettera l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e

delle ritenute di acconto spettante ai sopraindicati soggetti.

Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del modello 740 base. Si ricorda che:

1. I redditi o le perdite delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento** sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono eguali.

Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei modelli 740/F o 740/G.

2. I collaboratori dell'**impresa familiare** devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto i familiari collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

3. I redditi o le perdite dell'**azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi sono imputati a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria.

Si ricorda che, in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare.

4. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)** nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Nel riquadro in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente e barrata la relativa casella, a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei **rigli da H1 a H5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2** va barrata l'apposita casella, se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 3**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- nella **colonna 4**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:

1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale e/o in GEIE, in contabilità ordinaria;

2 - se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;

3 - altre.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di perdite che sono state ad essa imputate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria (da mod. 750) e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio.

- nella **colonna 5**, il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione Ilor prevista dall'art. 120, comma 2, del Tuir

- nella **colonna 6** il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE come risulta dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, come indicato nel modello 740/A1 o 740/F o 740/G, presentato dal titolare.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **rigli da H1 a H5** del secondo riquadro va indicato:

- nella **colonna 7**, la quota di reddito, o di perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante;

- nella **colonna 8**, deve essere indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Tale quota deve essere indicata già al netto della quota riferibile alle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società considerata non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo":

- nella **colonna 9**, la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante;

- nella **colonna 10**, la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante.

Nel **riglo H6** va indicato:

- nella **colonna 8**, il totale delle quote di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

- nella **colonna 9**, il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da riportare, unitamente agli altri crediti d'imposta nel **riglo N2 del quadro N**;

- nella **colonna 10**, il totale delle quote delle ritenute di acconto, da riportare, unitamente alle altre ritenute di acconto nel **riglo N17 del quadro N**.

Nel **riglo H7** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se tale importo è di segno negativo, lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 05 del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740/base. In tal caso nel **riglo H7** va indicato "zero" e i **rigli H8, H9 e H10** non vanno compilati.

Se tale importo è di segno positivo, nel **riglo H8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da modello 740/F) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento (da modello 740/A1), fino a concorrenza dell'importo di **riglo H7**.

Nel **riglo H9** va indicata la differenza fra **riglo H7** e **riglo H8**.

Nel **riglo H10** va indicata, fino a concorrenza del **riglo H9**, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

ATTENZIONE

Qualora sia stata compilata la colonna 8, nel predetto rigo H10, devono essere indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo H9 e quello indicato nella colonna 8 di rigo H6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo H11 va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalla partecipazione in società semplici e dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel rigo H12 va indicata la somma algebrica dei rigi H9, H10 e H11.

L'importo di rigo H12 va riportato, unitamente agli altri redditi Irpef nel rigo N1 del quadro N.

Altri dati

Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa autonoma di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a lire 8.900.000, devono indicare nel rigo H13, del terzo riquadro, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Nel rigo H14 va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.

Si ricorda che l'art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

Nel rigo H15 va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo H6, colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

Nel rigo H16 va indicato l'importo relativo alla quota di redditi fondiari e di capitale imputate ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del C.S.S.N.; si ricorda che il diritto alla franchigia sussiste per i contribuenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per parte di anno. Pertanto, i contribuenti "non mutuati" non devono compilare il rigo H16.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL' ILOR

Nei rigi da H1 a H5 del quarto riquadro va indicato:

- a **colonna 11**, la quota di reddito attribuita, ai fini dell'Ilor, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del GEIE;
- a **colonna 12**, la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- a **colonna 13**, la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel rigo H6 va indicato:

- a **colonna 11**, il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'Ilor, da indicare unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'Ilor nel rigo O1 del quadro O;
- a **colonna 12**, l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir, da indicare unitamente alle altre deduzioni Ilor nel rigo O2 del quadro O;
- a **colonna 13**, l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del Tuir, da indicare nel rigo O2 del quadro O.

8**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I****n GENERALITÀ**

Il quadro I deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1996 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

ATTENZIONE

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate nella borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione della ritenuta di imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo Quadro e riportati in una apposita distinta da allegare al Quadro N se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del Quadro N.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

n SEZIONE I - UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggioranza di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel rigo I 1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura di nove decimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti; nel caso di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art.

87, comma 1, lett. b), del Tuir, il credito d'imposta spetta quando la delibera di distribuzione è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;

b) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

c) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo I 1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo I 2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo I 3**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta indicando:
nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo I 4**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da **I 1 a I 3**;
- nel **rigo I 5**, gli utili, già indicati nel **rigo I 4**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo I 6**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo I 1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

n SEZIONE II - ALTRI REDDITI DI CAPITALE

1. Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

In questa sezione nel **rigo I 7, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo I 8, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo I 9, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo I 10, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili corrisposti ai mandanti o fiduciari ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

ATTENZIONE

I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti dei titoli di cui al **rigo I 10** non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel mod. 740/M, se il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.

Nel **rigo I 11, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1996. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del Mod. 740 nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi causa imponibili, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.

In questo rigo, inoltre, va indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari e a condizione che si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intendono il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito e ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto e le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Si tratta di operazioni nelle quali il corrispettivo, a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Nel **rigo I 12, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo I 13, colonna 1**, indicare la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta come sopra precisato.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei rigi da **I 7 a I 13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I 14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da **I 7 a I 13**. L'importo indicato al **rigo I 14**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo N1** del Quadro N.

2. Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

L'Ilor si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazio-

ni ed altre organizzazioni, ad eccezione della quota parte degli utili indicati nel **rigo I 3** che deriva dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali non spetta il credito d'imposta, che deve essere riportata nel **rigo I 16** unitamente agli altri redditi di capitale soggetti ad Ilor.

Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor indicare:

- nel **rigo I 15**, l'importo dei redditi prodotti all'estero (e cioè redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia);
- nel **rigo I 16**, la differenza tra l'importo di **rigo I 14** e quello di **rigo I 15**, aumentata della quota parte del **rigo I 3** soggetta ad Ilor.

L'importo, indicato nel **rigo I 16** sommato agli altri redditi assoggettabili ad Ilor, deve essere riportato nel **rigo O 1** del Quadro O.

9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

n GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Il presente quadro deve inoltre essere compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma, comprese quindi, le cessioni a titolo oneroso di obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione.

Si fa tuttavia presente che la predetta opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al merca-

to ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi.

Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel **rigo T7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

n DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo T1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1996, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo T2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo T2**

indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo T3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo T3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo T2** e quello di **rigo T1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo T4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo T3**).

Nel **rigo T5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo T3** e quello di **rigo T4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo T6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Nel **rigo T7**, indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo T8**, indicare, unitamente agli estremi del versamento, l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Se l'importo del **rigo T7** è superiore a quello del **rigo T6** indicare nel **rigo T9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

n MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1992, 1993, 1994, 1995 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel **rigo T3**.

10 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

n GENERALITÀ

Il quadro U va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefototelevisivi;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il quadro U contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

n CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive integrazioni. Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri, riferiti rispettivamente all'anno 1996 e all'anno 1997, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro, relativo al 1996, va indicato:

- nel **rigo U1**, il credito d'imposta residuo risultante dal rigo U11 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U2, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato per il versamento, nel 1996, a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione, delle ritenute alla fonte

operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1996 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'IRPEF dovuto nel 1996; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1996;

- nel **rigo U3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1996 risultante dalla differenza tra l'importo di rigo U1 e la somma degli importi di rigo U2, colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel secondo riquadro, relativo al 1997, va indicato:

- nel **rigo U4, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3 utilizzato per il versamento, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'IRPEF dovuto per il 1996; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuto per il 1996;
- nel **rigo U5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo U3 e la somma degli importi di rigo U4, colonne 1, 2, 3 e 4.

n CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5 e 6 e dall'art.8 della legge n. 317 del 1991.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'ILOR, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

- **Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo U6, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo U17, colonne 1, 2 e 3 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U7**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U8**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6 e del rigo U7, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U9**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6 e del rigo U7, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U10**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U11, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U6, e la somma degli importi dei rigi U8, U9 e U10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U11, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U6 e la somma degli importi dei rigi U8, U9 e U10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo U11, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U7 e la somma degli importi dei rigi U8 e U9, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

- **Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo U12**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo U20 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U13**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U14**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12 e del rigo U13, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U15**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12 e del rigo U13, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo U16**, l'ammontare del credito di cui al rigo U12 utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo U17, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U12 e la somma degli importi dei rigi U14, U15 e U16, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo U17, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U13 e la somma degli importi dei rigi U14 e U15, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

n CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro U il credito d'imposta concesso per l'anno 1996.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:

- nel **rigo U18**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare del rigo U24 e quella del rigo U25 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U19**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo U20, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U20, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U20, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel **rigo U20, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18

e rigo di U19, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1996;

- nel **rigo U21**, la differenza tra la somma dei rigi U18 e U19 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo U20, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo U22**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo U23**, la differenza tra l'importo di rigo U21 e quello di rigo U22, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

n CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.

Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo U24**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo U29 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U25**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta 1996 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'**Appendice**;
- nel **rigo U26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato ai fini dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo U27**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo U24 e di rigo U25 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo U26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivamente a quelli del sopra menzionato rigo U26.

n CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato; detto credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione quadro U, redditi 1993.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Pertanto vanno indicati:

- nel **rigo U28**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo U32 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U29, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U29, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U29, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U30**, la differenza tra l'importo di rigo U28 e la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo U29, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli del sopra menzionato rigo U29.

n CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.

Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'IRPEF e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Pertanto va indicato:

- nel **rigo U31**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo U36 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U32**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nel **rigo U33, colonna 1**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U33, colonna 2**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U34**, la differenza tra la somma degli importi dei rigi U31 e U32 e la somma degli importi di cui al rigo U33, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

n RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo U35**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo U36**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo U37, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U37, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U37, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U37, colonna 4**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U38**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U39**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U40**, la differenza tra l'importo di rigo U35 e la somma degli importi dei rigi U36, U37, colonne 1, 2, 3 e 4, U38 e U39.

11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO W

n GENERALITÀ

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 29 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tale investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
- c) i trasferimenti **da, verso e sull'estero** che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta), sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal D.M. 10 febbraio 1997 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla norma fiscale.

Considerato che il mod. 740/W riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nel caso in cui non venga presentato un unico modello 740 per l'intero periodo di imposta, il mod. W dovrà essere presentato autonomamente per l'intero periodo d'imposta.

Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, a condizione che tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi (interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992);
2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni (interessi, premi ed altri frut-

ti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento, a qualsiasi titolo, di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973);

3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (utili su titoli partecipativi esteri, percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I);
4. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (utili distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati italiani e relativamente ai quali il contribuente ha optato per la ritenuta a titolo d'imposta);
5. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (proventi derivanti dai titoli e certificati - cc.dd. "titoli atipici" - emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati);
6. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
7. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti (proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis, del Tuir);
8. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 della L. 29 ottobre 1993, n. 427 (pluvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter, del Tuir);
9. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, alle condizioni e nella misura ivi stabilite (redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari).

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui al precedente punto, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-ter, comma 4, L. n. 77 del 1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta L. n. 77 del 1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VII del mod. 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini dell'imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati Membri dell'Unione Europea per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'articolo 5-bis del D.L. n. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle annotazioni nel mod. 740/W, che quindi deve essere comunque presentato.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del mod. 740, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e nel caso di presentazione del mod. 730, il presente modulo deve

essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740.

ATTENZIONE

Nel caso di presentazione autonoma del modulo deve essere compilato il riquadro riguardante i dati anagrafici del contribuente.

Se viene presentato il modello 101 o il modello 201, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il presente modulo può essere presentato o spedito unitamente ai detti modelli.

Se il presente modulo non è inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente al Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale o spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio o, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede.

In Appendice al modello 740 base, alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri di servizio finora istituiti.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

n Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente.

I **campi 1, 2 e 3** non vanno compilati se il trasferimento è avvenuto in forma diretta;

- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1, se l'operazione ha com-

portato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice 2, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;

- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7 e 8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1996, sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del 15 febbraio 1997.

n Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

n Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da , verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando:
 - il codice 1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - il codice 2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - il codice 3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni

con l'estero, riportata in allegato al presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste in fondo al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

12

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO K

n GENERALITÀ

Il quadro K va utilizzato dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art.3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. Il quadro si compone di tre Sezioni riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

Detto quadro, secondo quanto previsto dall'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va inserito.

n Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti tenuti, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nel caso in cui manca un bilancio, come ad esempio nel caso di liquidazione, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Nei righi da K1 a K4 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo K3, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.

Nel rigo K5 va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.

In base a detta norma nel computo della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta precedente.

Si ricorda, inoltre, che detta disposizione non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995 e, pertanto, in tale ipotesi, detto rigo non deve essere compilato.

Il rigo K7 va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K6 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

n Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'imposta si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir - da indicare nel rigo K9 - determinato ai sensi delle norme medesime;

b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel rigo K10.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del quadro F. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente quadro.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

n Sezione III

Nella sezione III vanno indicati l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.

Nel rigo K12 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K8 o di rigo K11.

Si ricorda che, in caso di compilazione del rigo K7 l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al rigo K6, senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se l'impresa individuale è cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data di cessazione del periodo d'imposta.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo K12 non supera l'importo di lire centomila.

Nel rigo K13 va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei rigi K14 e K15 vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE

I soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1996 e il 20 giugno 1996 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K12 e il totale degli importi indicati nei rigi K13, K14 e K15 va indicata, se positiva, nel rigo K16 e costituisce l'imposta da versare a saldo o, se negativa, va indicata nel rigo K17 e/o nel rigo K18.

Attenzione: qualora l'importo indicato nel rigo K12 sia non superiore a lire 100.000 il totale degli importi indicati nei rigi K13, K14 e/o K15 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K17 e/o K18.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle banche o all'amministrazione postale (solo se trattasi di pagamento a titolo di saldo) o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'Amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codice-tributo:

codice 4218 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche - Acconto;

codice 4217 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

È opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del soggetto che versa.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale

(Mod. 11) o nel modello di delega, è l'anno per il quale si versa l'imposta.

Per effetto dell'art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 5 per cento.

Si fa presente che, agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

n Acconto patrimoniale

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi. Per il periodo d'imposta 1997, l'acconto è pertanto determinato nella misura del 55 per cento dell'imposta risultante dal rigo K12 del presente quadro.

Se l'importo di rigo K12:

- non supera lire 100.000, l'acconto non è dovuto;
- supera lire 100.000 l'acconto è dovuto nella misura del 55 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto deve essere versato:

- in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
 - la prima, entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
 - la seconda, nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	912.000
Acconto (55% imposta dovuta)	502.000
I Rata (40% acconto)	201.000
II Rata (60% acconto)	301.000

13

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO R

Il presente quadro deve essere compilato da artigiani, commercianti, particolari categorie di

lavoratori autonomi e produttori agricoli, per indicare i dati relativi ai contributi previdenziali e da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per indicare i dati relativi ai premi assicurativi.

Il Quadro si compone di quattro sezioni riservate rispettivamente alla indicazione:

- nella **Sez. I** dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- nella **Sez. II** dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari;
- nella **Sez. III** dei contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida);
- nella **Sez. IV** dei premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

n GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale). La presente sezione deve essere compilata, altresì, dai soci titolari di una propria posizione previdenziale.

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale INPS del titolare dell'impresa. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale INPS", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1996, con un minimo di L. 20.871.448 (reddito minimale) ed un massimo di L. 101.145.000 sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella del Commercio.

Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'INPS, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:

per la Gestione Artigiani

- 15 per cento per i redditi compresi tra L. 20.871.448 e L. 60.687.000;
- 16 per cento per i redditi compresi tra L. 60.687.001 e L. 101.145.000;

per la Gestione Commercianti

- 15,09 per cento per i redditi compresi tra L. 20.871.448 e L. 60.687.000;
- 16,09 per cento per i redditi compresi tra L. 60.687.001 e L. 101.145.000.

Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridot-

te, rispettivamente, al 12 e al 13 per cento per gli Artigiani e al 12,09 e al 13,09 per cento per i Commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nella sezione; gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

n COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996.

Nel **rigo R1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod. impresa";

Nel **rigo R2** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori).

Nel **rigo R3** indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.

Nel **rigo R4** indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori.

Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:

- l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce "Importo totale da versare" (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1996;
- l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Nel **rigo R5** indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1996, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1995 (bollettini a fondo giallo). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1996 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1996 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori.

Nel **rigo R6** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996. Si fa presente che il versamento deve essere effettuato entro il 20 giugno 1997. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hanno ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1997.

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti da particolari categorie di lavoratori autonomi**n GENERALITÀ**

La presente sezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per il 1996 dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di:

- Avvocati e Procuratori
- Consulenti del lavoro
- Dottori Commercialisti
- Geometri
- Ingegneri e Architetti
- Medici e Odontoiatri
- Ragionieri e Periti commerciali
- Veterinari.

u Avvocati e Procuratori

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi di Avvocato e Procuratore, nonché dai praticanti procuratori abilitati, tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense di tutti o di alcuni dei seguenti contributi:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 della L. 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dall'art. 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 141;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 della richiamata L. n. 576 del 1980, così come modificato dall'art. 6 della citata L. n. 141 del 1992;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza a pieno titolo. Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 18.400.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.840.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che all'atto della presentazione del modello 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo). Per i procuratori e gli avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo minimo, per i primi tre anni, è ridotto alla metà (L. 920.000);
- per redditi compresi tra L. 18.400.000 e L. 122.100.000, è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente L. 18.400.000;
- per redditi superiori a L. 122.100.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 10 per cento del reddito compreso tra L. 18.400.000 e L. 122.100.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 122.100.000.

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione della pensione (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1995). Essi devono comunque pagare il contributo percentuale rapportato all'effettivo reddito professionale prodotto, nella misura del 10 per cento fino al "tetto" di L. 122.100.000 e del 3 per cento sulla eventuale eccedenza. A partire dal sesto anno solare successivo al pensionamento (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1990) essi devono soltanto il contributo percentuale nella misura del 3 per cento sul reddito netto professionale, di qualsiasi importo, effettivamente prodotto.

Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza, nonché dai praticanti procuratori iscritti alla Cassa.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Isritti alla Cassa a pieno titolo.

- per volume d'affari Iva fino a L. 27.600.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 552.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che, all'atto della presentazione del modello 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo);
- per volume d'affari Iva superiore a L. 27.600.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 27.600.000.

Isritti agli Albi professionali ma non alla Cassa (isritti alla Cassa ai soli fini assistenziali)

Il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Pensionati

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione ma devono pagare il contributo pari al 2 per cento del volume d'affari Iva come sopra specificato.

Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, inclusi i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 100.000, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (per i nuovi iscritti alla Cassa di Previdenza vedere quanto detto a proposito del contributo integrativo minimo).

u Consulenti del lavoro

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del lavoro tenuti al versamento all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 12 della L. 5 agosto 1991, n. 249;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 13 della richiamata L. n. 249 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Il contributo è stabilito in misura fissa rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 10 della L. n. 249 del 1991 ed è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.

Per il 1996 il contributo è pari a L. 2.870.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.

Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto trenta anni di età, il contributo è ridotto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, alla metà (L. 1.435.000) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

È altresì ridotto alla metà per coloro che, essendo contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ne facciano esplicita richiesta all'Ente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12, nei modi e nei termini fissati dall'Ente stesso.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli Albi provinciali anche se non iscritti all'Ente di previdenza, ivi compresi i pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 1996 risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, determinato da tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.

Il contributo, pari al 2 per cento del volume d'affari di cui sopra, è posto a carico del cliente e versato all'Ente entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel caso in cui l'iscritto versi un contributo soggettivo in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra Cassa o Ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo deve essere calcolato, per ogni anno di contribuzione soggettiva ridotta, su un imponibile non inferiore al 50 per cento del volume d'affari ai fini Iva.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione del 2 per cento per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei consulenti del lavoro. L'am-

montare complessivo annuo del contributo integrativo dovuto all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso (art. 13, comma 2, L. 249 del 1991). L'importo del contributo dovuto è rilevabile dalla voce C1 del modello ENPACL 17/Integr. Ind 1996 e dalla voce F1 del modello ENPACL 17/Integr. Ass. 1996, relativi alla comunicazione obbligatoria sul volume d'affari Iva, inviata all'Ente, così come previsto dall'art. 17 della citata L. n. 249 del 1991.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto, in misura intera annua e non frazionabile, da tutti gli iscritti all'Ente di previdenza. Per il 1996 il contributo è pari a L. 100.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

u Dottori Commercialisti

La presente sezione deve essere compilata da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 L. n. 21 del 1986 e successive modifiche;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 L. n. 21 del 1986;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 L. n. 379 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza. Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia partecipando ad associazioni sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 48.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.910.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;
- per redditi compresi tra L. 48.500.000 e L. 79.700.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 48.500.000;
- per redditi superiori a L. 79.700.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 6 per cento del reddito compreso tra L. 48.500.000 e L. 79.700.000, il 2 per cento del reddito eccedente L. 79.700.000.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le suindicate percentuali, come pure il contributo minimo, sono ridotti alla metà per il primo triennio di iscrizione.

Per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione il contributo soggettivo è determinato con l'applicazione delle medesime percentuali sopra indicate senza l'obbligo della contribuzione minima, per un quinquennio incluso l'anno di decorrenza del diritto alla pensione.

I pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale devono versare il contributo secondo le stesse modalità previste per gli altri iscritti alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85. Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Isritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a L. 43.650.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 873.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;
- per volume d'affari Iva superiore a L. 43.650.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. 43.650.000 (conguaglio).

Isritti all'Albo professionale ma non alla Cassa

Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi.

I soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza professionale nel 1996 non devono alcuna contribuzione.

Pensionati

Per i pensionati di vecchiaia e per i pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio della professione, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume di affari Iva, senza l'obbligo di contribuzione minima.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza. Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 22.940, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

u Geometri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti nell'Albo professionale, tenuti al versamento alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa;
- **contributo di solidarietà** ai sensi del medesimo art. 1 del citato Regolamento;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 29.000.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.030.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1996);
- per redditi compresi tra L. 29.000.000 e L. 121.900.000, è dovuto il contributo minimo più il 7 per cento del reddito eccedente L. 29.000.000;
- per redditi superiori a L. 121.900.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7 per cento del reddito compreso tra L. 29.000.000 e L. 121.900.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 121.900.000.

Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età le predette aliquote sono ridotte alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale o alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (1,9608 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a L. 31.058.716 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 609.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1997);
- per volume d'affari Iva superiore a L. 31.058.716 è dovuto, oltre al contributo minimo, l'1,9608 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 31.058.716.

Il contributo minimo non è dovuto da coloro che risultano iscritti alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per i primi tre anni di iscrizione, nonché dagli iscritti al solo Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale prodotto nel 1995 (quadro E o quadro H del modello 740 presentato nel 1996). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo di solidarietà è così determinato:

- per i redditi fino a L. 16.666.666, è dovuto il solo contributo di solidarietà minimo di L. 350.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo minimo);
- per i redditi superiori a L. 16.666.666 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2,1 per cento del reddito eccedente L. 16.666.666.

u Ingegneri e Architetti

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 9 della L. n. 6 del 1981, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 10 della richiamata L. n. 6 del 1981, così come integrato dall'art. 8 della citata L. n. 290 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 30.000.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.800.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per redditi compresi tra L. 30.000.000 e L. 120.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 30.000.000;
- per redditi superiori a L. 120.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra L. 30.000.000 e L. 120.400.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 120.400.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a L. 600.000 e le percentuali sono ridotte alla metà.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85 e i corrispettivi per prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra Ingegneri ed Architetti.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Per i soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a L. 27.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 540.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per volume di affari Iva superiore a L. 27.000.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 27.000.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 8 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a L. 180.000.

Per i soggetti che esercitano la libera professione, ma sono sprovvisti dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza, il contributo integrativo è determinato nella misura del 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

u Medici e Odontoiatri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561 e dell'art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 come modificato dal D.M. 10 ottobre 1996;
- **contributo di solidarietà (prevido-assistenziale)** ai sensi del citato art. 2 del Regolamento del Fondo;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria risultante dal presente modello 740, Quadro E, o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H derivanti dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica compresi i redditi infra-moenia. Nell'ipotesi di redditi pro-

fessionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

Per redditi non superiori a L. 8.064.000 e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.008.000 annue (L. 84.000 mensili). Fino al mese di compimento del trentesimo anno di età il contributo soggettivo minimo è ridotto a L. 264.000 annue (L. 22.000 mensili); successivamente al compimento del trentesimo anno e fino al mese di compimento del trentacinquesimo anno, il contributo soggettivo minimo è ridotto a L. 528.000 annue (L. 44.000 mensili). I predetti contributi sono stati riscossi a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.

Per redditi compresi tra L. 8.064.000 e L. 76.800.000 è dovuto il contributo minimo più il 12,50 per cento o il 2 per cento dagli iscritti ultra sessantacinquenni del reddito eccedente L. 8.064.000. Il contributo soggettivo, nella misura del due per cento, è dovuto anche dai Pensionati del Fondo Generale dell'ENPAM, su tutti i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1996 (compreso il reddito fino a L. 8.064.000 di cui sopra), con esclusione di quelli già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I predetti contributi sono versati all'ENPAM direttamente dagli iscritti.

**CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
(PREVIDO-ASSISTENZIALE)**

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza e dai pensionati del Fondo Generale dello stesso Ente. Il contributo è pari all'1 per cento dell'ammontare del reddito professionale netto prodotto nel 1996 eccedente L. 76.800.000.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto all'Ente di previdenza dagli iscritti infrassessantacinquenni.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 102.000 per l'intero anno (L. 18.000 mensili per coloro il cui obbligo contributivo sia iniziato o cessato nel corso dell'anno) ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

u Ragionieri e Periti Commerciali

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti commerciali tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 414;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 414 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazio-

ni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato: per redditi fino a L. 36.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.190.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per i primi tre anni il contributo è ridotto alla metà (L. 1.095.000) per i Ragionieri e Periti commerciali che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentesimo anno di età; per redditi compresi tra L. 36.500.000 e L. 60.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 36.500.000; per redditi superiori a L. 60.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra L. 36.500.000 e L. 60.400.000, l'1,8 per cento del reddito eccedente L. 60.400.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi superiori a L. 36.500.000 è versato in due rate: la prima contestualmente all'invio del modello dell'autocertificazione (Mod. A19/96) e la seconda entro e non oltre il 30 dicembre 1996.

Per i titolari di pensione diretta liquidata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 414, o che hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico, il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 6 per cento sui redditi professionali fino a L. 60.400.000 e dell'1,8 per cento sui redditi eccedenti tale limite, senza obbligo di contribuzione minima. Per tali soggetti il contributo è versato alle stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo della maggiorazione percentuale (2 per cento), già assoggettata ad IVA nel corso del 1995 ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Isritti alla Cassa

per volume d'affari Iva fino a L. 32.850.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 657.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;

per volume d'affari Iva superiore a L. 32.850.000 è dovuto, oltre il contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. 32.850.000; tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo.

Isritti agli Albi professionali ma non alla Cassa e Pensionati diretti

Per gli iscritti negli Albi professionali, compresi i pensionati diretti che continuano l'esercizio professionale e coloro che, ai sensi dell'art. 24 della citata L. n. 414 del 1991, hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva (al netto della maggiorazione percentuale), senza obbligo di contributo minimo. Tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per l'anno 1996 il contributo di maternità è pari a L. 120.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

u Veterinari

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi professionali dei Veterinari tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 12 aprile 1991, n. 136;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 136 del 1991;
- **contributo di solidarietà** ai sensi dell'art. 11, comma 4, della richiamata L. n. 136 del 1991, rideterminato dall'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 19.200.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.920.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. 960.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per redditi compresi tra L. 19.200.000 e L. 50.800.000 è dovuto il contributo mini-

mo più il 10 per cento del reddito eccedente L. 19.200.000;

- per redditi superiori a L. 50.800.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 10 per cento del reddito compreso tra L. 19.200.000 e L. 50.800.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 50.800.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi eccedenti L. 19.200.000 è versato, secondo le modalità impartite direttamente dall'Ente, per metà entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1997.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume di affari Iva fino a L. 29.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 580.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. 290.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per volume di affari Iva superiore a L. 29.000.000 è dovuto il contributo integrativo minimo più il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato. Per i veterinari che hanno versato a mezzo ruoli il contributo integrativo ridotto alla metà (L. 290.000) è dovuto oltre al contributo integrativo minimo, il 2 per cento sul volume d'affari Iva eccedente L. 14.500.000. Il contributo integrativo dovuto sul volume di affari Iva eccedente L. 29.000.000 (o L. 14.500.000) è versato con le stesse modalità e nei termini previsti per il contributo soggettivo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale ma non iscritti all'Ente di previdenza.

A partire dal 1996, il contributo minimo di solidarietà è stato rideterminato in L. 250.000. Tale importo è stato riscosso nella misura di L. 100.000 a mezzo ruoli esattoriali emissione 1996, la restante somma di L. 150.000 è stata recuperata attraverso l'emissione dei ruoli esattoriali 1997.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo è pari a L. 80.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

n COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **rigo R7** barrare la casella corrispondente alla Cassa o Ente al quale sono dovuti i contributi.

Nel **rigo R8** indicare:

- per gli **Avvocati e Procuratori legali**, il codice individuale di matricola meccanografica attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modulo prestampato utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. 5);
- per i **Consulenti del lavoro**, il numero di matricola (composto di 5 cifre) attribuito dall'Ente, rilevabile dal bollettino di c/c postale (prestampato dall'Ente stesso) utilizzato per la comunicazione obbligatoria e per il versamento del contributo integrativo;
- per i **Dottori Commercialisti**, il numero di posizione meccanografica assegnato dalla Cassa, rilevabile dal modello di autodichiarazione (Mod. A/96);
- per i **Geometri**, il numero di matricola attribuito dalla Cassa (sei numeri ed una lettera);
- per gli **Ingegneri e Architetti**, il proprio numero di matricola attribuito dalla Cassa;
- per i **Medici ed Odontoiatri**, il proprio codice individuale attribuito dall'Ente;
- per i **Ragionieri e Periti commerciali**, il codice meccanografico individuale di matricola attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modello prestampato dell'autocertificazione utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. A19/96);
- per i **Veterinari**, il codice individuale attribuito dall'Ente, coincidente con il numero di posizione meccanografica.

Nei **rigli R9, R10, R11, R12** indicare, rispettivamente, l'importo del contributo soggettivo, integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti per il 1996, determinati secondo le modalità indicate per le singole categorie nelle "Generalità" del presente paragrafo.

Nel **rigo R13** indicare la somma degli importi versati a mezzo ruoli esattoriali (o, per gli Ingegneri e Architetti, versati anche tramite bollettini di c/c postale) con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 1996. Eventuali contributi riferiti ad anni diversi dal 1996 non devono essere indicati.

Nel **rigo R14** indicare la differenza tra la somma degli importi dei contributi dovuti indicati nei rigli R9, R10, R11 e R12 e l'importo dei contributi versati indicati nel rigo R13. Nell'apposito spazio bianco inserito nel rigo indicare l'importo della parte di saldo già versata all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli**n GENERALITÀ**

La presente sezione deve essere compilata dai seguenti produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali:

- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive);
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i socidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

I predetti familiari, i mezzadri, i coloni ed i socidari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella stessa devono indicare solo il codice contribuente ex-SCAU del titolare della posizione contributiva. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice contribuente ex-SCAU", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.

In presenza di più posizioni contributive vanno compilati tanti rigli quante sono le posizioni stesse. Qualora i rigli dovessero risultare insufficienti per il numero delle posizioni contributive possedute dal dichiarante, dovranno essere utilizzati altri quadri in aggiunta al primo.

n COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1996 e 10 gennaio 1997).

Per ciascun rigo:

- nel **campo 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente";
- nel **campo 2** barrare la casella corrispondente alla qualifica posseduta dal dichiarante;
- nel **campo 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nel **campo 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 5** barrare la casella relativa alla fascia di reddito (I, II, III o IV) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 3 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive;
- nel **campo 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1996 e 10 gennaio del 1997. I dati sono rilevabili dai bollettini inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU, sommando gli importi riportati alle lettere B, C e D del quadro 3.

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali**n GENERALITÀ**

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia

soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti), con esclusione dei lavoratori dipendenti.

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base. La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti rigli della Sezione, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero dei soggetti per i quali viene corrisposto il premio;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

n COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **campo 1** indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.

Nel **campo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.

Nel **campo 3** indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:

- per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1996 è di L. 18.818.700;
- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi.

Nel **campo 4** indicare il premio assicurativo complessivo dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL.

Nel **campo 5** indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996 comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1996 e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.

Nel **campo 7** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella del **campo 6**.